



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 23 maggio 2013

NUMERO AFFARE 01278/2013

OGGETTO:

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Decreto interministeriale concernente, a' sensi dell'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012 n. 27, l'individuazione delle modalità del *rating* di legalità attribuito alle imprese per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e l'accesso al credito bancario;

LA SEZIONE

Vista la relazione Prot. n. 26025 dd. 28 marzo 2013 con il quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione IV ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull' affare consultivo in oggetto;

Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Fulvio Rocco;

Considerato in fatto e in diritto quanto segue.

1. Con nota Prot. n. 26025 dd. 28 marzo 2013 il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro – Direzione IV ha chiesto il parere di questo Consiglio di Stato sullo schema di decreto interministeriale predisposto per l'attuazione dell'art. 5-ter del D.L. 24 gennaio 2012 n. 1 convertito con modificazioni in L. 24 marzo 2012 n. 27, concernente l'individuazione delle modalità del *rating* di legalità attribuito alle imprese per la concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e per l'accesso al credito bancario.

La disciplina legislativa costituente presupposto per l'adozione delle disposizioni di rango subordinato per le quali il presente parere è chiesto dispone, nel testo modificato per effetto dell'art. 1, comma 1-quinquies del D.L. 24 marzo 2012 n. 29 convertito con modificazioni in L. 18 maggio 2012 n. 62, che *“al fine di promuovere l'introduzione di principi etici nei comportamenti aziendali, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i Ministeri della giustizia e dell'interno, alla elaborazione ed all'attribuzione, su istanza di parte, di un rating di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Al fine dell'attribuzione del rating, possono essere chieste informazioni a tutte le pubbliche amministrazioni. Del rating attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli istituti di credito che omettono di tener conto del rating attribuito in sede di concessione dei*

finanziamenti alle imprese sono tenuti a trasmettere alla Banca d'Italia una dettagliata relazione sulle ragioni della decisione assunta”.

L'Autorità garante della concorrenza e del mercato (d'ora in poi AGCM) ha approvato con propria delibera n. 24075 dd. 4 novembre 2012, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 294 dd. 18 dicembre 2012 e sul Bollettino AGCM n. 49 dd. 24 dicembre 2012, il regolamento previsto dalla disciplina legislativa surriportata e recante le modalità per l'elaborazione e l'attribuzione del *rating* di legalità.

Al fine del completamento delle previsioni legislative e della conseguente funzionalità dell'istituto necessita, pertanto, emanare ora il predetto decreto interministeriale recante le modalità con le quali si deve “*tener conto*” del *rating* in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, nonchè in sede di accesso al credito bancario.

2. Per il vero, dalla lettura della sovrastante disciplina legislativa consta che la qualificazione di “*regolamento*” risulta data soltanto alle disposizioni adottate dall'AGCM a' sensi dell'art. 3, secondo comma, disp. prel. cod. civ. e della fonte legislativa surriportata che ha nella specie autorizzato l'esercizio del potere regolamentare da parte della stessa AGCM.

Per quanto attiene, invece, alle “*modalità*” per “*tener conto*” del *rating* in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni nonchè in sede di accesso al credito bancario il legislatore non riconosce espressamente a tale disciplina la qualifica di fonte regolamentare; né va sottaciuto che nell'anzidetta nota ministeriale accompagnante la bozza dell'articolato il parere di questo Consiglio di Stato risulta genericamente chiesto a' sensi dell'art. 17 della L. 23 agosto 1988 n. 400.

A tale riguardo, tuttavia, la Sezione reputa che le disposizioni contenute nello schema di articolato qui pervenuto siano in effetti riconducibili all'ipotesi di regolamento contemplata dall'art. 17, comma 3, della L. 400 del 1988.

Va rilevato in proposito che l'articolo in esame reca disposizioni che devono essere emanate in materia di competenza sia del Ministero dell'economia e delle finanze, sia del Ministero dello sviluppo economico, le quali trovano in via espressa il proprio presupposto in un'autorizzazione comunque contenuta nella fonte di legge, la quale – a sua volta - individua con sufficiente chiarezza l'oggetto della normazione di rango subordinato (le “modalità” per “tener conto” del rating di legalità: ossia, in concreto, le misure per rendere operativo l'istituto nella disciplina dei finanziamenti pubblici e nell'accesso al credito bancario).

Al fine di riconoscere alle disposizioni in esame la connotazione regolamentare e non già di mero provvedimento amministrativo di carattere generale risulta peraltro del tutto dirimente la notazione per cui ai fini dell'identificazione del carattere eventualmente regolamentare assunto da un atto amministrativo si deve avere riguardo al suo scopo e alla sua funzione, e non solo quindi al suo aspetto formale, dovendosi in tal senso considerare la sua capacità innovativa dell'ordinamento, nonché la generalità e l'astrattezza delle disposizioni in esso contenute quali caratteristiche sintomatiche della fonte regolamentare (così Cons. Stato, Sez. VI, 27 maggio 2006 n. 2731).

In particolare, risulta ben evidente nella specie proprio il carattere dell'astrattezza delle disposizioni contenute nell'articolo in esame, all'evidenza destinate – in quanto, per l'appunto, “astratte” – ad essere indefinitivamente ripetibili nella loro concreta applicazione (così Cons. Stato, Sez. II, 16 novembre 1992 n. 2342) e, nella specie, ad ulteriormente integrare e ad attuare la sovrastante disciplina legislativa dopo l'avvenuto esercizio del potere regolamentare da quest'ultima contestualmente conferito all'AGCM.

La bozza di regolamento interministeriale in esame esaurisce infatti la previsione della fonte normativa primaria agli effetti dell'attivazione dell'istituto individuando misure premiali nell'ambito dei procedimenti di finanziamento alle imprese da

parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario da parte delle stesse, e segnatamente si applica in via generale ed astratta a tutte le imprese cui sia stato attribuito il *rating* di legalità con delibera dell'AGCM adottata a' sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto regolamento approvato dalla medesima Autorità con propria delibera n. 24075 dd. 4 novembre 2012.

Da tali considerazioni di fondo consegue, pertanto, la necessità di modificare il sesto capoverso delle premesse della bozza del decreto interministeriale in esame, sostituendo l'invero generico riferimento all'art. 17 della L. 400 del 1988 con quello, più puntuale, all'art. 17, commi 3 e 4, della legge medesima.

Rimane ovviamente nella discrezionalità del legislatore, nell'ipotesi di una sua futura rivisitazione dell'istituto, l'eventuale introduzione di una razionalizzazione del "*sistema*" di normazione attuativa di quest'ultimo contemplando per ragioni di snellezza dell'istituto un unico regolamento che disciplini sia i criteri e le modalità per l'elaborazione e l'attribuzione del *rating* di legalità, sia la sua applicazione in sede di concessione di finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e in sede di accesso al credito bancario.

3.1. Passando all'esame dell'articolato, l'art. 1 opportunamente reca le definizioni della terminologia contenuta nella bozza di regolamento in esame.

In tal senso non presentano problemi interpretativi le definizioni, ivi riportate, di: "*Autorità*" (l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 10 della L. 10 ottobre 1990, n. 287); "*concessione di finanziamento ad un'impresa*" (la concessione da parte di una pubblica amministrazione ad un'impresa di un beneficio ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.L.vo 31 marzo 1998, n. 123); "*banca*" (l'impresa autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del D.L.vo 1 settembre 1993 n. 385); "*pubbliche amministrazioni*" (le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.L.vo 30 marzo 2001 n. 165); "*rating di legalità delle imprese*" (il *rating* di cui all'articolo 5-ter del D.L. 24

gennaio 2012 n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012 n. 27) e “regolamento dell’Autorità” (il regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato adottato con delibera del 14 novembre 2012 n. 24075).

3.2. Presenta, per contro, la necessità di un approfondimento chiarificatore la definizione di “*impresa*”, segnatamente contenuta nella lettera d) dell’articolo in esame.

La bozza di regolamento in esame definisce, infatti, quest’ultima come “*impresa (in forma individuale o collettiva) (i) avente sede operativa nel territorio nazionale; (ii) che abbia raggiunto un fatturato minimo di due milioni di euro nell’ultimo esercizio chiuso nell’anno precedente alla richiesta di rating; (iii) che, alla data della richiesta di rating, risulti iscritta nel registro delle imprese da almeno due anni*”.

La sovrastante disciplina legislativa, a sua volta, individua testualmente come assoggettabili al *rating* di legalità “*le imprese operanti nel territorio nazionale che raggiungano un fatturato minimo di due milioni di euro, riferito alla singola impresa o al gruppo di appartenenza, secondo i criteri e le modalità stabilite da un regolamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato*”.

Discende da ciò, pertanto, che “*i criteri e le modalità*” di individuazione delle imprese medesime e, quindi, la stessa definizione di “*impresa*” ammessa al *rating* di legalità e ai conseguenti benefici in tela di pubblici finanziamenti e di accesso al credito competono esclusivamente al regolamento emanato dall’AGCM.

Al riguardo, il regolamento interministeriale in esame ha pertanto necessariamente riprodotto la disciplina contenuta all’art. 1, lett. b) del regolamento AGCM.

Giova tuttavia evidenziare che l’AGCM non ha in realtà introdotto nella fonte regolamentare di propria competenza disposizioni di attuazione al fine di disciplinare in concreto le modalità dell’accertamento dell’anzidetto requisito del fatturato minimo di due milioni di euro, astenendosi – altresì - dal considerare le

ben diverse ipotesi nelle quali lo stesso possa essere riferito ad un'impresa singola ovvero ad un gruppo di imprese alle quali essa sia in ipotesi appartenente.

Appare inoltre di per sé ragionevole la scelta dell'Autorità di contemplare quale requisito per la concessione del *rating* l'iscrizione almeno biennale nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 29 dicembre 1993 n. 580 e al D.P.R. 7 dicembre 1995 n. 581, dovendo all'evidenza il giudizio sullo *standard* di "legalità" dell'operato dell'impresa fondarsi sulla disamina del comportamento complessivamente tenuto da quest'ultima per un conveniente lasso di tempo, che è stato – per l'appunto – congruamente determinato dall'AGCM in due anni.

Ma va soprattutto evidenziato che l'assunto del legislatore testualmente riferito alle "imprese operanti nel territorio nazionale" è stato inteso dall'AGCM nella sede regolamentare di sua competenza come previsione che circoscrive il presupposto per l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento emanato dalla stessa AGCM alle imprese aventi "sede operativa nel territorio nazionale".

Come è ben noto, la "sede legale" di un'impresa può essere correntemente definita come il luogo nel quale l'impresa medesima risulta avere il centro dei propri affari.

Per le imprese individuali risultano forse più conferenti al riguardo i concetti di "sede di attività" e di "domicilio fiscale" (cfr. per quest'ultimo l'art. 58, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 e successive modifiche), nel mentre per le imprese dotate di persona giuridica l'ordinamento contempla la nozione di "sede sociale" (cfr. art. 46 cod. civ. , artt. 2328, secondo comma, n. 3, 2463, secondo comma, n. 2, e 2521, terzo comma, n. 2 , cod. civ. nei testi sostituiti dagli artt. 1, 2 e 3 del D.L.vo 17 gennaio 2003 n. 6), la quale deve essere indefettibilmente indicata nell'atto costitutivo dell'impresa medesima.

E' peraltro possibile per l'impresa aprire anche proprie sedi secondarie (cfr. artt. 2365 e 2479 cod.civ. come modificati dagli artt.2 e 3 del D.L.vo 6 del 2003), le quali sono in defettibilmente contraddistinte a' sensi del combinato disposto degli

artt. 2197 e 2203 cod. civ. dalla stabile presenza di un soggetto munito di rappresentanza dell'impresa medesima nei confronti dei terzi.

La prassi – inoltre – da tempo conosce le cc.dd. “*sedi atipiche*”, meglio note nel gergo comune come “*sedi amministrative*”, ovvero come “*sedi operative*”, non disciplinate dal codice civile ma contemplate quali “*unità locali*” dall'art. 10, comma 2, del D.P.R. 581 del 1995 che rinvia al riguardo all' art. 29 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni in L. 26 aprile 1983 n. 131.

In tal senso l'ISTAT, ai fini del Censimento, ha notoriamente recepito la definizione contenuta nella Sez. III, lett. F, dell'allegato al regolamento 696/93/CEE del Consiglio dd. 15 marzo 1993, secondo la quale “*un'unità locale corrisponde a un'impresa o a una parte di un'impresa situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una o più persone svolgono (lavorando eventualmente a tempo parziale) delle attività economiche per conto di una stessa impresa*”.

Le varie “*unità locali*” assumono ovviamente rilevanza giuridica diversa a seconda delle funzioni che vengono loro concretamente attribuite dall'imprenditore, anche con denominazioni diverse (ad es. filiale, succursale, agenzia, ufficio di rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ecc.): e in tale contesto possono pertanto essere istituite la “*sede amministrativa*” presso la quale è correntemente esercitata la direzione dell'attività giuridico-economica della società (ivi eventualmente compresa quella con rilevanza fiscale, a' sensi dell'art. 58, terzo comma del D.P.R. 600 del 1973) e la “*sede operativa*”, presso la quale è viceversa materialmente esercitata l'attività produttiva di beni oppure quella di scambio di beni o di servizi.

In tutti questi casi è comunque la presenza – o meno – della persona munita della rappresentanza nei confronti dei terzi che determina se l' “*unità locale*” si configura anche quale “*sede secondaria*” dell'impresa.

Se, dunque, l'AGCM ha inteso considerare la presenza in Italia anche della sola “*sede operativa*” dell'impresa (ossia - giova ribadire - la sede, anche diversa da quella legale o amministrativa, in cui è materialmente svolta la sua attività economica) quale presupposto per l'accesso all'impresa medesima al regime di *rating* di legalità, è bene evidenziare che da ciò consegue che il *rating* medesimo può essere riconosciuto, *rebus sic stantibus*, pure a favore delle imprese estere (anche costituite, quindi, in Stati non appartenenti all'Unione Europea) che hanno aperto una loro sede secondaria nel territorio italiano avente carattere di “*sede operativa*” ma - comunque - con la stabile presenza di una persona fisica che abbia la rappresentanza dell'impresa nei confronti dei terzi e che in dipendenza di ciò, a sensi dell'art. 2508 cod. civ. come modificato dall'art. 1 del D.L.vo 6 del 2003, ottiene l'iscrizione al registro delle imprese.

Va riconosciuto l'accesso al regime di *rating* di legalità, sempreché siano dotati in Italia di una “*sede*” configurabile come “*operativa*”, anche i gruppi europei di interesse economico di cui al D.L.vo 23 luglio 1991 n. 240 e le società che sono assoggettate alla legge italiana a' sensi dell'art. 25 della L. 31 maggio 1995 n. 218 in quanto entrambi destinatari dell'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese a' sensi dell'art. 7, comma 2, nn. 4 e 6 del D.P.R. 581 del 1995.

Viceversa le imprese straniere che, secondo la modulistica in atto vigente (modello R, intercalari P e modello UL e relative istruzioni), comunicano al Repertorio economico amministrativo (REA) di cui all'art. 9 del D.P.R. 581 del 1995 l'apertura di un' “*unità locale*” cui possa riconoscersi il carattere di “*sede operativa*” non possono beneficiare dell'ammissione al “*sistema*” del *rating* di legalità in quanto tale iscrizione non equivale a quella nel registro delle imprese.

Come è ben noto, infatti, a' sensi del combinato disposto degli artt. 7 e 9 del D.P.R. 581 del 1995 tutti i soggetti iscritti al registro delle imprese si trovano automaticamente ad avere una posizione aperta nel REA, nel mentre sussiste per

altri soggetti non obbligati all'iscrizione al registro delle imprese l'obbligo di iscrizione al solo REA, tra i quali rientrano – per l'appunto – le imprese con sede principale al di fuori del territorio nazionale che aprano un' *"unità locale"* in Italia priva di rappresentanza stabile.

4. Nessun problema ermeneutico evidenzia l'art. 2, concernente l'ambito di applicazione della disciplina regolamentare e che si estende, a' sensi del comma 1, *"a tutte le imprese cui sia stato attribuito il rating di legalità con delibera dell'Autorità"*.

I commi 2 e 3 rinviano, quindi, rispettivamente all'art. 3 e all'art. 4 per la disciplina relativa alla considerazione del *rating* nei finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni e nell'accesso al credito bancario.

5.1. Alcune osservazioni di fondo devono essere formulate, viceversa, nei confronti dell'art. 3, recante la disciplina riguardante le modalità di considerazione del *rating* nei finanziamenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

5.2. Il comma 1 di tale articolo dispone che *"l'impresa che ha conseguito il rating di legalità ai sensi del regolamento dell'Autorità è esonerata dalla dichiarazione ovvero dalla certificazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 2, del citato regolamento, fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni"*, recante a' sensi degli artt. 1 e della L. 13 agosto 2010 n. 136 il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.

Va innanzitutto precisato che l'esclusione dalla considerazione del *rating* della disciplina antimafia e delle misure di prevenzione è pienamente giustificata dall'inderogabilità di applicazione della disciplina medesima a tutte le imprese, senza quindi che dal suo incondizionato rispetto possano ricavarsi elementi di giudizio per una valutazione *"premiale"* del comportamento delle imprese medesime.

Peraltro, preme soprattutto evidenziare che l'esonero per le imprese che hanno conseguito il *rating* dalla ripetizione - presso le amministrazioni pubbliche alle quali

esse chiedono finanziamenti - dei medesimi incumbenti alle quali hanno già provveduto presso l'Autorità costituisce per certo un'encomiabile semplificazione amministrativa in applicazione del principio generale di non aggravamento del procedimento amministrativo (cfr. art. 1, comma 2); e che, nondimeno, risulta incongruo il riferimento ad una "*certificazione*" del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, del regolamento dell'Autorità, posto che tutti i requisiti previsti da tale disposizione sono ora dichiarati e non già certificati dalla parte interessata, a' sensi di quanto disposto dall'art. 15, comma 1, della L. 12 novembre 2011 n. 183, recante modifiche agli artt. 40, 41, 43, 72 e 74 del T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 con contestuale introduzione nello stesso testo normativo del nuovo art. 44-bis.

Si suggerisce pertanto di riformulare il comma 2 dell'articolo in esame sopprimendo l'inciso "*ovvero dalla certificazione*".

Allo stesso tempo pare opportuno introdurre nello stesso comma l'obbligo per l'impresa di dichiarare a' sensi e per gli effetti dell'art. 46, comma 1, lett. i) del T.U. approvato con D.P.R. 445 del 2000 all'amministrazione pubblica alla quale essa chiede il finanziamento, già all'atto della sua domanda, di essere iscritta nell'elenco di cui all'art. 8 del regolamento dell'Autorità, con la contestuale assunzione dell'impegno di comunicare all'amministrazione medesima l'eventuale revoca o sospensione del *rating* che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del contributo.

Andrebbe anche opportunamente precisato che le amministrazioni concedenti i finanziamenti sono comunque tenute ad effettuare, prima dell'erogazione del contributo, un controllo sull'elenco di cui all'art. 8 anzidetto pubblicato sul sito dell'Autorità circa la permanenza del requisito dell'iscrizione all'elenco stesso da parte del beneficiario.

5.3. Il comma 3 dello stesso art. 3 dispone nel senso che *“i provvedimenti di concessione di finanziamento prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità: a) preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate”*.

Si reputa palesemente incongrua la previsione dell’inserzione del criterio o dei criteri di premialità nel contesto del provvedimento di concessione del finanziamento.

Infatti, ben evidenti criteri di trasparenza amministrativa – imposti, tra l’altro, in via esplicita dall’art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241 così come modificato dall’articolo 21, comma 1, lettera n), della L. 11 febbraio 2005, n. 15 e, recentemente, dall’art. 52, comma 2, del D.L.vo 14 marzo 2013 n. 33, – impongono semmai di esplicitare sin dal momento dell’inizio del procedimento di concessione del finanziamento il sistema o i sistemi di premialità che l’amministrazione intende seguire.

Il riferimento in tal senso va reperito nel D.L.vo 31 marzo 1998 n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese a norma dell’art. 4, comma 4, lett. c) della L. 15 marzo 1997 n. 59.

Tale decreto legislativo reca infatti a’ sensi del suo art. 1, comma 3, *“principi generali dell’ordinamento dello Stato”*, ivi resi pure cogenti anche per le Regioni a statuto ordinario, e tipicizza le diverse procedure per la concessione dei pubblici contributi con effetto conformativo anche sulle diverse legislazioni statali e regionali di settore.

In tal senso, perciò, si consiglia la seguente riformulazione del comma in esame: *“I provvedimenti di cui all’art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonché i bandi di cui all’art. 5, comma 2, e all’art. 6, comma 2, del medesimo decreto legislativo prevedono almeno uno dei seguenti sistemi di premialità delle imprese in possesso del rating di legalità: a)*

preferenza in graduatoria; b) attribuzione di punteggio aggiuntivo; c) riserva di quota delle risorse finanziarie allocate”.

5.4. Nessuna osservazione è formulata per il comma 4 dell'articolo in esame, laddove si dispone che *“il sistema o i sistemi di premialità sono prescelti in considerazione della natura, dell'entità e della finalità del finanziamento, nonché dei destinatari e della procedura prevista per l'erogazione e possono essere graduati in ragione del punteggio conseguito in sede di attribuzione del rating”.*

5.5. Per il comma 5, il quale a sua volta dispone che *“le amministrazioni concedenti provvedono a dare applicazione alle disposizioni del presente decreto entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto”*, si esprime parere favorevole alla sua formulazione, pur non sottacendone una possibile criticità in ordine alla concreta individuazione delle amministrazioni tenute a tale adempimento.

Il materiale normativo contenuto nell'articolo in esame si configura, infatti, non solo come attuativo dell'art. 5-ter del D.L. 1 del 2012 convertito con modificazioni in L. 27 del 2012 ma anche come sostanzialmente integrativo della disciplina contenuta nell'anzidetto D.L.vo 123 del 1998, il quale peraltro nulla dispone circa la sua attuazione alle Regioni e Province dotate di autonomia speciale.

Allo stesso tempo, tuttavia, è indubitabile che l'istituto del *rating* di legalità sia di per sé applicabile nell'intero territorio nazionale, nel quale non è per certo possibile introdurre discriminazioni tra le imprese in esso operanti escludendo aprioristicamente da parte delle autonomie speciali l'applicazione dell'istituto, se non altro in quanto preordinato ad incentivare comportamenti virtuosi anche e soprattutto al fine di assicurare *standards* di affidamento etico più elevato del *minimum* di legge e tale, quindi, da sicuramente allontanare l'impresa dalla commissione di illeciti, coerentemente ad una funzione che è essenzialmente assolta dallo Stato (cfr. art. 117 Cost., secondo comma, lett.h).

Né va sottaciuto che il contenuto dello stesso D.L.vo 123 del 1998 appare comunque *latu sensu* riconducibile ad una “*determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale*” (cfr. *ibidem*, lett. m), che incide, sia pure in via indiretta, anche sulla “*tutela della concorrenza*” (cfr. *ibidem*, lett. e).

In dipendenza di ciò, pertanto, si reputa opportuna la formulazione in esame intendendola come comprensiva dell’obbligo dell’attuazione della disciplina di cui trattasi anche da parte delle Regioni e delle Province dotate di autonomia speciale.

6.1. L’art. 4, intitolato “*Modalità di considerazione del rating di legalità delle imprese*” ,definisce l’impatto premiale del *rating* in sede di accesso al credito bancario intervenendo sia sull’istruttoria sia sulla valutazione di accesso al credito.

Si prevede in tal senso che le banche tengano conto della presenza del *rating* di legalità ai fini di una riduzione dei tempi e dei costi del processo di istruttoria e che, a tal fine, definiscano e formalizzino procedure interne per disciplinare l’utilizzo del *rating* e dei suoi riflessi sull’istruttoria. Il *rating* di legalità è inoltre inserito tra le variabili per la valutazione di accesso al credito dell’impresa utilizzate dalle banche e, ove queste ne riscontrino la rilevanza rispetto all’andamento del rapporto creditizio, si dispone che ne tengano conto nella determinazione delle condizioni economiche di erogazione.

Si prospetta peraltro di integrare l’articolo in esame, da un lato, con la previsione dell’obbligo da parte dell’impresa che chiede il finanziamento di dichiarare anche in questo caso – ma soltanto con valenza negoziale, e non già a’ sensi e per gli effetti dell’art. 46, comma 1, lett. i) del T.U. approvato con D.P.R. 445 del 2000, trattandosi di atto non presentato ad una pubblica amministrazione - di essere iscritta nell’elenco di cui all’art. 8 del regolamento dell’Autorità, con la contestuale assunzione dell’impegno di comunicare alla banca medesima l’eventuale revoca o sospensione del *rating* che fosse disposta nei suoi confronti nel periodo

intercorrente tra la data di richiesta del finanziamento e la data dell'erogazione del finanziamento.

6.2. L'art. 5, intitolato "*modalità di considerazione delle modifiche al rating di legalità*", dispone che per evitare fenomeni di elusione della normativa e delle finalità di promozione e premiazione della legalità ad essa collegate, le banche verifichino, in sede di monitoraggio del credito, la persistenza del *rating* di legalità e del relativo punteggio attribuito all'impresa, qualora in dipendenza di esso l'impresa abbia goduto di condizioni di favore nell'erogazione del credito, e ciò ai fini dell'eventuale revisione delle relative condizioni economiche.

Nel concordare con il testo dell'articolo stesso, si prospetta tuttavia l'opportunità di introdurre un secondo comma che contempra l'attribuzione alla Banca d'Italia delle funzioni di controllo circa l'osservanza da parte delle banche delle disposizioni contenute nel comma precedente, nonché nell'art. 4.

6.3. L'art. 6, intitolato "*omessa considerazione del rating attribuito*", disciplina la tempistica e il contenuto della relazione di cui all'articolo 5-ter, ultimo periodo, del D.L. n. 1 del 2012 convertito con modificazioni in L. 27 del 2012 precisandone tempistica e contenuti.

In tal senso si dispone infatti che sia trasmessa alla Banca d'Italia entro il 30 aprile di ogni anno una dettagliata relazione sui casi in cui il *rating* di legalità non abbia influito sulle condizioni economiche di erogazione del credito, che di essa ciascuna banca fornisca - altresì - adeguata pubblicità attraverso il proprio sito *internet* e che in base alle informazioni ricevute la Banca d'Italia pubblichi annualmente, a fini statistici, i relativi dati aggregati.

L'articolo in esame incide in materia notoriamente "*sensibile*", stante la notoria stretta creditizia che non poco contribuisce al generale aggravamento della crisi economica subita dal Paese e - in primo luogo - dalle imprese in genere.

Non è per certo possibile ovviare all'attuale e quanto mai deprecabile restrizione del credito mediante mere disposizioni regolamentari, le quali – al più – possono peraltro contribuire, mediante la pubblicizzazione di dati attinenti al problema, a divulgare presso la pubblica opinione, nonché presso il potere legislativo e quello esecutivo, alcuni elementi di valutazione comunque utili per la risoluzione del problema.

Un contributo in tal senso potrebbe essere fornito a livello comunitario dal prospettato accordo sull'istituzione di una Unione bancaria europea (peraltro, allo stato, ipotizzato come non comprendente tutte le banche operanti nell'Unione europea, ma solo quelle di più ragguardevoli dimensioni), contemplante tra l'altro l'attribuzione di poteri incisivi alla Banca Centrale Europea (BCE) circa l'effettività dell'esercizio dell'attività creditizia, e non solo di raccolta, da parte delle banche da essa direttamente vigilate anche mediante la fissazione autoritativa della percentuale delle loro risorse che deve essere obbligatoriamente utilizzata al fine della concessione di crediti.

7. Si concorda, da ultimo, sull'opportunità della disposizione che, a' sensi dell'art. 7 del D.P.R. 28 dicembre 1985 n. 1092, che all'art. 7 prevede l'entrata in vigore del regolamento il giorno successivo dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

P.Q.M.

La Sezione esprime parere favorevole all'ulteriore corso del regolamento in esame, ferme restando le osservazioni formulate in motivazione.

L'ESTENSORE
Fulvio Rocco

IL PRESIDENTE
Franco Frattini

IL SEGRETARIO